



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 166 LEGISLATURA N. VIII

DE/PR/S07 Oggetto: Definizione delle modalità e condizioni per
0 NC l'organizzazione dei campeggi didattico-educativi -
Artt. 36, 37, 38 e 39 della LR n. 9/2006.

Prot. Segr.
667

L'anno duemilaotto addì 30 del mese di aprile in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Agostini Luciano | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Minardi Luigi | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Spacca Gian Mario.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E CONDIZIONI PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO - EDUCATIVI -
ARTT. 36, 37, 38 E 39 DELLA L.R. 11/7/2006, N. 9.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA, la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico-educativi regolamentati dagli articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 11/7/2006, n. 9, così come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa e riferimenti normativi:

Il Titolo II, Capo IV della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" regola i campeggi didattico-educativi con particolare riferimento ai campeggi fissi all'aperto (articolo 36), ai campeggi nelle aree protette (articolo 37), ai campeggi itineranti all'aperto (articolo 38).

L'articolo 39 della predetta legge chiarisce gli aspetti sanitari per quanto concerne, in particolare, la documentazione necessaria da presentare alla Autorità Sanitaria competente per territorio per l'allestimento del campeggio, nonché prescrive la stipula di una polizza assicurativa adeguata a garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di campeggio.

L'articolo 36, comma 2 dispone che i campeggi fissi all'aperto devono rispettare le condizioni stabilite dalla Giunta regionale; il successivo comma 4 subordina il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, al rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale.

Infine, l'articolo 38, comma 3 dispone che le Associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Proposta:

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico-educativi regolamentati dagli articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 11/7/2006, n. 9, così come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Mario Ruggini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Mariano Landi)



seduta del
30 APR 2008

pag.
4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
579

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO A

**DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPEGGI DIDATTICO - EDUCATIVI - ARTT. 36, 37, 38 E 39 DELLA L.R. 11/7/2006,
N. 9.**

1. CAMPEGGIO FISSO ALL'APERTO

1.1 I campeggi fissi all'aperto di cui all'articolo 36 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, di seguito denominata "legge" devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) *approvvigionamento idrico*: debbono essere previsti almeno 30 litri di acqua per persona al giorno, di cui almeno 10 di acqua potabile;
- b) *impatto ambientale*: nell'esercizio del campeggio debbono essere rispettate tutte le misure per limitare l'impatto ambientale;
- c) *ripristino*: le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate entro 48 ore dal termine dello stesso;
- d) *fuochi*: l'uso dei fuochi è consentito in apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, utilizzando solamente legna secca. Dovrà essere, in ogni caso, presente un estintore a polveri per ogni puntofuooco previsto;
- e) *rifiuti*: per la raccolta dei rifiuti solidi debbono essere utilizzati idonei recipienti depositato fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari. I rifiuti debbono essere conferiti giornalmente nei luoghi di raccolta autorizzati;
- f) *liquami*: lo smaltimento dei liquami deve avvenire, qualora il campeggio non sia attrezzato di servizi fissi, mediante latrina da campo, una ogni 20 persone, collocata ad almeno 200 metri da eventuali aree di rispetto, costituita da fossa profonda almeno 1,00 metri, quotidianamente disinfettata con calce idrata e completamente ricoperta con terra dallo scavo al termine del suo utilizzo;
- g) *acque bionde*: lo smaltimento delle acque bionde prodotte con uso esclusivo di detersivi e saponi biodegradabili deve avvenire evitando zone di accumulo;
- h) *alimenti*: la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti debbono essere di norma considerati analoghi all'autoconsumo familiare; gli alimenti deperibili vanno acquistati quotidianamente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

i) *pronto soccorso*: deve essere presente almeno una cassetta di pronto soccorso.

2. AUTORIZZAZIONE

- 2.1 L'autorizzazione per l'organizzazione dei campeggi fissi all'aperto di cui all'articolo 36 della legge è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e delle condizioni specificate al punto 2.2.
- 2.2 La richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1 deve indicare:
- a) le generalità del responsabile, che deve essere persona maggiorenne designata dal soggetto organizzatore;
 - b) la zona prescelta per l'organizzazione del campeggio, che comunque non deve essere tra quelle interdette all'accesso per motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico;
 - c) il periodo di permanenza.
- 2.3 Qualora il campo sia allestito in terreni di proprietà privata, il responsabile è tenuto ad acquisire ed esibire, a richiesta, nel corso del campo, consenso scritto del legittimo proprietario o conduttore del fondo.
- 2.4 Il responsabile del campeggio è tenuto a redigere ed esibire a richiesta delle autorità competenti l'elenco con le generalità dei partecipanti.
- 2.5 L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle condizioni stabilite al punto 1.1.

3. CAMPEGGI ITINERANTI ALL'APERTO

- 3.1 Le Associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti come definiti dall'articolo 38 della legge devono rispettare le seguenti modalità:
- a) non debbono essere arrecati danni all'ambiente e debbono essere presi tutti gli accorgimenti necessari a limitare l'impatto ambientale;
 - b) l'uso dei fuochi è consentito in apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, utilizzando solamente legna secca;
 - c) debbono essere utilizzati detersivi e saponi biodegradabili.